

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed art. 21 della L.R. Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci in CAFC S.p.A., per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo in “house providing”, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico.

Tra i sottoscritti:

1) ...INSERIRE TUTTI I SOCI DI CAFC POST OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE CON POIANA

di seguito indicati come “gli enti locali” ovvero “i Soci”

PREMESSO

a) che gli enti locali sopra elencati detengono l'intero capitale della società denominata CAFC S.p.A. (di seguito anche “la Società”) anche in esito all'intervenuto aumento di capitale sociale con conferimento parziale delle azioni detenute dai soci di Acquedotto Poiana S.p.A. con atto Notaio dott., Rep n. /Racc. del 00.00.0000, come risulta dall'estratto del libro soci allegato alla presente Convenzione alla lett. “A”;

b) che a seguito dell'aumento di capitale sociale di cui sopra CAFC S.p.A. detiene il 51% del capitale sociale di Acquedotto Poiana S.p.A. che possiede tutti i requisiti per essere qualificata come società “in house”;

c) che CAFC è stato indicato quale gestore unico d'ambito ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D.Lgs. 152/2006 con delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo dell'Ambito (Consulta per l'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli) n. 19, del 07.10.2015;

d) che AUSIR, in data [REDACTED], ha preso atto del completamento dell'operazione di integrazione aziendale perfezionata con l'aumento di capitale sociale di cui alla precedente lettera a) e, in data [REDACTED], ha adeguato la convenzione per la gestione del S.I.I. da parte di CAFC (integrata per accrescimento con atto aggiuntivo) (di seguito la “CONVENZIONE”);

e) dal 1.07.2023 al 31.12.2033 Acquedotto Poiana S.p.A. espleterà, in qualità di subconcessionaria di CAFC, il S.I.I. nel territorio dei propri Comuni soci in forza di un contratto di concessione di servizi sottoscritto in data [REDACTED] (di seguito il “CONTRATTO”); di tale modalità di gestione del S.I.I. nel territorio dei 12 Comuni soci di POIANA l'AUSIR ne ha preso atto in data [REDACTED] e ne è stata fatta menzione nell'atto aggiuntivo alla convenzione CAFC-Ente di Governo d'Ambito;

f) che l'operazione prevede che, al 31.12.2033, Acquedotto Poiana S.p.A. verrà fusa per incorporazione in CAFC S.p.A. a condizioni da definirsi tra le Parti e i rispettivi soci

g) che tra gli enti locali soci di CAFC ante operazione di aumento di capitale di cui alla precedente lett. a) sono stati sottoscritti dei patti parasociali cui hanno aderito gli enti locali soci di Acquedotto Poiana S.p.A. divenuti altresì soci di CAFC a seguito della operazione di aumento di capitale;

h) che tra gli enti locali soci di CAFC ante operazione di aumento di capitale di cui alla lett. a) del premesso, gli enti locali soci di Acquedotto Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A. è stato sottoscritto in data [REDACTED] un patto parasociale (di seguito il “PATTO PARASOCIALE”);

i) i patti parasociali di cui alla precedente lett. g) ed il PATTO PARASOCIALE di cui alla lettera h) vengono congiuntamente denominati i “PATTI PARASOCIALI”;

l) che, coerentemente con i principi di derivazione comunitaria, gli enti locali, anche in forma associata, possono avvalersi per lo svolgimento del servizio idrico integrato, di organismi cosiddetti in house, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la

società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

m) che CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A. possiedono tutti i requisiti per essere qualificate come società “in house”;

n) che con la presente convenzione i Soci intendono disciplinare le modalità di esercizio del controllo analogo dei Soci in CAFC S.p.A. e di CAFC S.p.A. in Acquedotto Poiana S.p.A. tenuto conto del fatto che il controllo analogo può essere esercitato da una società a sua volta “in house” (c.d. “*in house a cascata*”);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di CAFC S.p.A. quale organismo dedicato per la gestione del servizio idrico integrato sul territorio degli stessi. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, e ciò nel rispetto delle previsioni della CONVENZIONE, del PATTO PARASOCIALE e del CONTRATTO per quanto riguarda i Comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A.

2. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di Acquedotto Poiana S.p.A. quale organismo “in house”. A tal fine intendono disciplinare di comune accordo le modalità di partecipazione di CAFC S.p.A. al “coordinamento soci” di Acquedotto Poiana S.p.A. teso ad assicurare il rispetto del requisito del controllo analogo. Le Parti prendono atto che le modalità di costituzione del “coordinamento soci” e di esercizio del controllo analogo in Acquedotto Poiana S.p.A. sono disciplinate dal “Regolamento di attuazione del controllo analogo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000”, approvato dall’Assemblea dei Soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in data 00.00.0000, ove è espressamente previsto che CAFC partecipa al “coordinamento soci”.

Articolo 2 - Espletamento dei servizi pubblici.

1. La gestione del servizio idrico integrato, così come definito dalla legge regionale Friuli Venezia-Giulia, 15 aprile 2016, n. 5, costituisce missione fondamentale di CAFC S.p.A., da svolgere nel territorio di tutti gli enti locali soci secondo quanto previsto dalle deliberazioni adottate dall’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) ed in particolare in base alla convenzione vigente tra la società ed EGA.

Articolo 3 - Durata.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2045, con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione, ferma restando la necessità di adeguare la stessa al 31.12.2033 a seguito della fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. di cui alla lett. f) delle premesse.

Articolo 4 - Capitale della Società e relativa attività.

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 8 dello statuto di CAFC S.p.A., a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata di CAFC stessa.

2. I Soci e CAFC S.p.A. si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di Acquedotto Poiana S.p.A. a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata di Acquedotto Poiana S.p.A. stessa.

2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.
3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Coordinamento dei Soci.

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in CAFC S.p.A. quale risultante dal libro soci.
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da CAFC S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.
3. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere vincolante del Coordinamento.
4. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società a seguito del parere vincolante di cui al precedente comma 3, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
5. Il Coordinamento nomina nel proprio seno una Commissione composta da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e undici (11), con finalità istruttorie e di supporto alla propria attività. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico. La Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403bis del c.c..
6. La Commissione di cui al precedente comma 5 ha, altresì, il compito di
 - a) esprimere il proprio parere vincolante per il delegato CAFC, ai fini dell'espressione del voto, in seno al Coordinamento soci di Acquedotto Poiana, sulle materie e sugli atti sottoposti all'approvazione dello stesso così come individuate nel "Regolamento di attuazione del controllo analogo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000", approvato dall'Assemblea dei Soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in data 00.00.0000, fermo quanto previsto nel PATTO PARASOCIALE;
 - b) fornire indirizzi strategici per la gestione di ulteriori società partecipate.

Articolo 6 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi previsti dall'articolo 5, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno

il 60% del capitale della Società. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

5. Fermo quanto previsto nei PATTI PARASOCIALI, ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento intercomunale. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione.

6. Ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla presente convenzione e dallo statuto di CAFC S.p.A., su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici rientranti nell'oggetto di CAFC S.p.A., hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di CAFC S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento e della Commissione, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.

Articolo 7 - Revisione legale

1. La revisione legale nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 *ter*, comma 2° Cod. civ., viene trasmessa al Coordinamento dei Soci al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.

Articolo 8 - Recepimento della Convenzione.

1. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.

2. La gestione associata dei servizi pubblici degli enti locali da parte di CAFC S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di CAFC S.p.A. dei servizi pubblici locali.

Articolo 9 - Recesso.

1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su CAFC S.p.A. di cui agli articoli 5 e 7 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione purché siano decorsi almeno 5 anni dalla data di adesione alla presente Convenzione con relativa sottoscrizione da parte dell'Ente locale recedente.

2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di novembre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. La perdita della qualità di socio in CAFC S.p.A. determina l'immediato automatico venir meno della qualità di aderente alla Convenzione.

Articolo 10 - Rapporti finanziari.

1. Gli enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.

Articolo 11 - Clausola compromissoria.

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 - Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri enti locali ai sensi dell'articolo 8 del predetto statuto.

2. Il trasferimento deve essere condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione.

3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 13 - Modifiche dello statuto della Società.

1. Ferme restando le competenze circa la modifica dello statuto di CAFC S.p.A. ai sensi dell'ordinamento vigente, le previsioni dello statuto della Società dirette a garantire la piena conformità al modello *in house providing* potranno essere abrogate, modificate, sostituite o comunque derogate solo previa conforme deliberazione del Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.